

Inoltre, la **lettera 1.2-bis)** consente, **in zona bianca**, lo **svolgimento di feste popolari e manifestazioni culturali all'aperto**, anche con **modalità itinerante e in forma dinamica**, riconosciute di notevole interesse culturale (ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione tecnica di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 del 1931.

*Si ricorda che il “notevole interesse culturale”, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è riferito ai “beni culturali”, nella cui nozione non sono ricomprese le feste popolari e le manifestazioni culturali.*

La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#)).

In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Per un approfondimento della **nozione di bene culturale** si rinvia alla [pagina dedicata](#) nel Portale della documentazione, sezione Temi web del sito istituzionale della Camera dei Deputati.

Per quanto riguarda il processo di autorizzazione delle manifestazioni all'aperto, si ricorda che, ai sensi dei punti 78 e 79 della Tabella allegata al D. Lgs. n. 222 del 2016, le attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, l'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo.